

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Doc. LII-bis**  
**n. 31**

## RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E  
CONTRIBUENTI NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2004)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato  
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente  
per la regione Basilicata**

---


**Trasmessa alla Presidenza il 24 gennaio 2005**

---

## IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE IN BASILICATA

Potenza, lì 24 gennaio 2005

### Raccomandata

 All'Ill.mo Signor Presidente del  
Senato

= R O M A =  
All'Ill.mo Signor Presidente della  
Camera dei Deputati

= R O M A =

All'Ill.mo Signor Presidente del  
Consiglio dei Ministri

= R O M A =

Prot. n. 855 /Uff. Garante

OGGETTO: Relazione annuale ai sensi dell'art.13, comma 13 bis, legge 27  
luglio 2000, n. 212 -

### **1**

Con la presente relazione questo Ufficio, riportandosi a quella dello scorso anno ( prot. 387 del 19 gennaio 2004) e ribadendo quanto ivi espresso ai punti 4 - 5 e 6, ritiene di porre all'attenzione del Parlamento e del Governo alcune problematiche relative ai poteri del Garante del contribuente per rendere sempre più incisiva la sua attività, onde assicurare collaborazione e trasparenza tra Fisco e contribuente, che devono trovarsi, nei loro rapporti, su di un piano di assoluta parità.

### **2**

La elaborazione giurisprudenziale e gli studi di dottrina hanno, ormai, delineato tutta la specifica valenza sociale e giuridica dello Statuto dei diritti del contribuente.

La Corte di Cassazione nell'anno decorso ha riaffermato lo status di legge di rango superiore dello Statuto ed ha enunciato regole di contenuto generale e altamente apprezzabili in un Ordinamento giuridico democratico :

- a) Le norme dello Statuto hanno un preciso valore normativo ed interpretativo, sia perché hanno la funzione di dare attuazione alle norme costituzionali richiamate sia perché costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario;
- i principi espressi dallo Statuto o da esso desumibili hanno una rilevanza del tutto particolare, nell'ambito della legislazione tributaria, ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.

Autorevole dottrina condivide pienamente l'indirizzo della Corte di Cassazione ed ha commentato assai favorevolmente la nota sentenza 7080/2004.

### **3**

Deve essere rilevato che ancora una volta è stato vulnerato il 3° comma dell'art. 3 dello Statuto, disponendosi proroghe dei termini per gli accertamenti di imposte ( comma 67, articolo 1, legge finanziaria 2005).

Del resto, i termini previsti dalle leggi vigenti a pena di decadenza per gli accertamenti I.C.I. sono congrui per gli uffici e non giustificano una proroga di legge.

### **4**

Non sembra legittimo il comma 425 della Finanziaria 2005 perché dà poteri investigativi al concessionario, coinvolgendo il debitore al libito delle dichiarazioni dei soggetti terzi.

Sul punto si fa riferimento al D.lgs 30/6/2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

**5**

In occasione dell'audizione disposta dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, tenuta il 15 settembre 2004 ed alla quale hanno partecipato il presidente di questo Ufficio ed il componente colonnello Mascaro, sono state espresse indicazioni sulla necessità di modifica dell'art.13 dello Statuto.

Dopo la risoluzione adottata dalla suindicata Commissione nella seduta n. 513 del 23 settembre 2004 è stata presentata la proposta di legge n. 5313 ad iniziativa dei deputati Benvenuto, Lettieri ed altri per la modifica di tale norma.

La relazione dei proponenti dà conto della necessità della modifica legislativa dell'art. 13 ed è auspicabile che essa avvenga nel più breve tempo possibile, tanto più che l'art. 2 ( disposizione transitoria) prevede che " i componenti dei Garanti del contribuente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al 31 dicembre 2005".

La relazione pone bene in evidenza la necessità di tale disposizione transitoria e questo Ufficio auspica che il Parlamento ne tenga conto in via di urgenza, anche a stralcio con decreto legge.

Il Garante

Dr. Francesco Lazazzera - Presidente -

Col.a Antonio Mascaro - Componente -

Dr. Giuseppe Iaculli - Componente -

